

**REGOLAMENTO (CE) N. 2118/2001 DELLA COMMISSIONE****del 26 ottobre 2001****che rettifica il regolamento (CE) n. 1888/2001 che stabilisce i tassi di cambio specifici applicabili all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(3)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi di cambio specifici applicabili all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello

zucchero sono stati fissati per il mese di agosto 2001 dal regolamento (CE) n. 1888/2001 della Commissione <sup>(6)</sup>.

- (2) Da una verifica è emerso un errore nell'allegato del regolamento (CE) n. 1888/2001. Occorre quindi rettificare il regolamento in causa.
- (3) Per tutelare i diritti degli operatori il periodo di applicabilità del presente regolamento deve corrispondere a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1888/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1888/2001, il tasso «0,623313» della lira sterlina è sostituito da «0,626313».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

<sup>(5)</sup> GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU L 260 del 28.9.2001, pag. 10.